

STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

Art. 1 – Costituzione

E' costituita l'Associazione Italiana Allenatori Calcio che usa come abbreviazione le lettere A.I.A.C. e, come segno distintivo, le stesse lettere contornate dalla dizione sociale su freccia tricolore bianco, rosso e verde, dentro tre cerchi di colore bianco azzurro. L'Associazione Italiana Allenatori Calcio ha sede in Firenze via Gabriele D'Annunzio 138 presso il Centro Tecnico federale di Coverciano.

Art. 2 – Scopi

L'AIAC, per sua natura apolitica e senza fini di lucro, ha per scopi la tutela degli interessi sportivi, professionali, morali ed economici degli allenatori di calcio; la qualificazione, la diffusione e lo sviluppo dello sport calcistico, con particolare attenzione alla questione giovanile. Realizza i propri scopi sviluppando la propria organizzazione centrale e territoriale in modo da costituire riferimento per gli allenatori e per tutte le componenti del calcio; promuovendo iniziative utili per la categoria e per gli interessi generali del calcio, in particolare la formazione, l'aggiornamento, l'educazione ai valori dello sport; partecipando attivamente a tutti i livelli territoriali ed istituzionali dell'organizzazione calcistica italiana. L'Associazione Italiana Allenatori Calcio è editrice del giornale "l'allenatore" che ne rappresenta l'organo ufficiale.

Art. 3 – Associati

Possono associarsi all'A.I.A.C., mediante pagamento della quota associativa, gli allenatori abilitati dal Settore Tecnico. L'iscrizione implica l'adesione incondizionata e preventiva alle Norme del presente Statuto ed al regolamento applicativo. Si perde la qualifica di associato per morosità, dimissioni ed indegnità in seguito ad indagine e pronuncia definitiva dei competenti Organi statutari. Art. 4 – Componenti Gli allenatori professionisti costituiscono la componente professionistica dell'Associazione. Gli allenatori dilettanti la componente dilettantistica. Ciascuna componente può trattare in materie di proprio esclusivo interesse, in condizioni di autonomia funzionale. In materia di interesse comune, la competenza a deliberare è unicamente degli organismi rappresentativi dell'Associazione. La rappresentanza dell'A.I.A.C. nei confronti delle istituzioni locali è affidata per delega ai Gruppi competenti per territorio.

Art. 5 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'A.I.A.C.: a) l'Assemblea generale b) il Presidente c) i Vice Presidenti d) il Consiglio Direttivo e) il Collegio dei Revisori dei Conti f) il Collegio dei Probiviri

Art. 6 – L'Assemblea

1. Composizione

L'Assemblea Generale è costituita dai delegati eletti dall'assemblea degli allenatori professionisti e dai delegati dell'assemblea degli allenatori dilettanti, questi ultimi in ragione di uno ogni centocinquanta iscritti alla data del 31 Dicembre di ogni anno sulla media del quadriennio precedente e con il minimo di uno per regione. I delegati partecipanti dovranno essere associati negli ultimi due anni (nell'anno di svolgimento dell'Assemblea ed in quello precedente).

2. Convocazione

L'Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno. Può altresì riunirsi in sessione straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, oppure su richiesta dei Gruppi regionali o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati. La convocazione dell'Assemblea è diramata ai delegati

professionisti ed ai Gruppi regionali da parte del Presidente dell'A.I.A.C. almeno 30 giorni prima della data prevista. Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea devono intercorrere almeno 24 ore.

3. Costituzione e deliberazioni

Le Assemblee sono presiedute da un delegato nominato in apertura di seduta. Funge da segretario quello dell'Associazione e, in caso di una sua assenza o impedimento, un delegato nominato dall'assemblea sempre in apertura di seduta. Per la validità dell'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei delegati sia dilettanti che professionisti. In seconda convocazione l'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei delegati presenti. Tutte le deliberazioni assembleari sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun delegato dilettante ha diritto ad un voto. I delegati della categoria professionisti hanno diritto a tanti voti quanti quelli complessivamente espressi dai dilettanti. Il quorum spettante ad ogni delegato professionista sarà determinato dalla Commissione verifica poteri prima di ogni assemblea. Le decisioni riguardanti le modifiche allo Statuto dovranno essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Le votazioni avverranno a scrutinio segreto salvo che sia diversamente previsto dal presente Statuto o che l'Assemblea, a maggioranza assoluta, non stabilisca una forma diversa di votazione, fatta eccezione per quelle relative alle elezioni degli organi sociali. All'inizio di seduta, con la forma di votazione prevista al precedente comma, l'Assemblea nominerà una Commissione per la verifica dei poteri, la quale provvederà alla verifica dei delegati presenti, al controllo delle candidature e a tutte le operazioni elettorali necessarie. Non potranno far parte della Commissione gli allenatori che siano iscritti negli elenchi dei candidati.

4. Funzioni

L'Assemblea generale delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali o che non siano specificatamente attribuiti ad altri Organi dal presente Statuto. Nella sessione ordinaria delibera in particolare su: a) l'esame della gestione sociale b) l'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo c) l'elezione degli Organi dell'associazione ogni 4 anni d) la modifica dello Statuto

Art. 7 – Le Assemblee degli allenatori professionisti e degli allenatori dilettanti

1. Composizione

L'Assemblea gli allenatori professionisti è costituita da tutti gli allenatori di 1° e 2° Categoria e Direttori Tecnici che risultano iscritti all'A.I.A.C. alla data di svolgimento dell'Assemblea. Nel caso in cui l'Assemblea degli allenatori dilettanti non abbia carattere elettivo, la stessa è costituita dai presidenti regionali. In caso di votazione il voto espresso a ciascun presidente regionale viene considerato in relazione al numero degli iscritti. Negli anni in cui l'Assemblea ha carattere elettivo, la stessa è costituita dai delegati risultati eletti in ragione di uno ogni cento iscritti alla data del 31 Dicembre sulla media del quadriennio precedente e con il minimo di uno per regione. I delegati partecipanti dovranno essere associati negli ultimi due anni (nell'anno di svolgimento dell'assemblea ed in quello precedente).

2. Convocazione

Ciascuna Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in via ordinaria. Può riunirsi in sessione straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta dei Gruppi regionali o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati. La convocazione delle Assemblee è diramata agli allenatori professionisti e, nel caso di Assemblea degli allenatori dilettanti, ai Gruppi regionali, da parte del Presidente dell'A.I.A.C. su domanda del Vice Presidente della categoria o di chi ha richiesto l'Assemblea straordinaria, almeno 30 giorni prima della data prevista.

3. Costituzione e deliberazioni

Per la validità delle Assemblee è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza degli allenatori aventi titolo a parteciparvi. In seconda convocazione le Assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione delle Assemblee devono intercorrere almeno 24 ore.

4. Funzioni delle Assemblee

Le assemblee dei professionisti e dei dilettanti: a) deliberano su tematiche proprie della rispettiva categoria. In materie di interesse generale dell'Associazione, le risultanze dei lavori assembleari assumono valore propositivo nei confronti dell'Assemblea generale e del C.D. dell'A.I.A.C. b) designano il candidato a Presidente dell'A.I.A.C. c) eleggono i Consiglieri (6 per l'Assemblea dei professionisti, 6 per l'Assemblea dei dilettanti ed i relativi 4 supplenti per ciascuna componente) del Consiglio Direttivo d) eleggono i Vice Presidenti (1 per i professionisti, 1 per i dilettanti) e) designano i membri effettivi (2 per i dilettanti, 1 professionista) ed i supplenti (1+1) del Collegio dei Revisori dei Conti f) designano i membri effettivi (2 dilettanti, 1 professionista) ed i supplenti (1+1) del Collegio dei Probiviri.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da: a) il Presidente nominato ai sensi dell'Art. 9 b) 2 Vice Presidenti c) n. 6 allenatori professionisti d) n. 6 allenatori dilettanti

Art. 9 – Elezione del Presidente

Le assemblee dei dilettanti e dei professionisti potranno designare ciascuna un candidato da scegliersi nell'ambito degli iscritti all'A.I.A.C. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei voti. Ciascun delegato potrà esprimere una sola preferenza. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza dei voti, si procederà immediatamente ad una nuova votazione e così via fino ad un massimo di tre votazioni, successivamente si procederà a due ulteriori votazioni in cui risulterà eletto il candidato che avrà conseguito il 50% + 1 dei voti degli avanti diritto. Nel caso di mancata elezione, si procederà alla riconvocazione di una assemblea entro 90 giorni. La validità delle candidature prescelte è subordinata alla presentazione da parte dei candidati stessi delle loro linee programmatiche, da comunicare almeno trenta (30) giorni prima dell'assemblea alla Segreteria Nazionale, che provvederà alla trasmissione ai Gruppi regionali ed ai delegati professionisti.

Art. 10 – Attribuzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta l'A.I.A.C. a tutti gli effetti. Inoltre: a) convoca l'Assemblea generale e quella di categoria b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo c) convoca, almeno due volte all'anno, il Consiglio dei Presidenti dei Gruppi regionali per una riunione congiunta col Consiglio Direttivo d) coordina l'attività di tutti gli Organi dell'Associazione e) per particolari ed urgenti motivi il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, può adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo al quale, comunque, devono essere proposti per la ratifica alla prima riunione utile. La mancata ratifica comporta la immediata decadenza degli stessi. Il Presidente può avvalersi, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, per la trattazione e la risoluzione dei problemi che investono particolare competenza professionale, della collaborazione, anche retribuita, di esperti non appartenenti all'Associazione. In caso di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente con maggiore anzianità di iscrizione in forma continuativa all'A.I.A.C., per un periodo non superiore a sei mesi, dopodiché si dovrà procedere a nuove elezioni con le modalità di cui al comma successivo. In caso di sue dimissioni e vacanza, il Vicepresidente con maggiore anzianità in forma continuativa all'A.I.A.C. dovrà provvedere alla convocazione della Assemblea

straordinaria per l'elezione di un nuovo Presidente entro 90 giorni dalla data delle dimissioni o della vacanza, a meno che non manchino non più di 120 giorni al rinnovo ordinario della cariche o dalla convocazione dell'Assemblea ordinaria.

Art. 11 – I Vicepresidenti

I due Vicepresidenti sono eletti dalle assemblee di categoria, uno dall'assemblea degli allenatori professionisti, uno da quella degli allenatori dilettanti. I Vicepresidenti collaborano col Presidente nella gestione dell'Associazione, costituendo con lo stesso l'Ufficio di Presidenza. Sono preposti inoltre alle componenti da cui promanano: in tale veste possono convocare i Consiglieri del proprio settore per riunioni preparatorie del Consiglio Direttivo o per approfondire materie di interesse esclusivo della componente stessa, anche avvalendosi della collaborazione del Centro Studi. Delle riunioni suddette vengono posti a conoscenza il Presidente ed il Vicepresidente dell'altro settore che, se lo ritengono opportuno, possono parteciparvi. I Vicepresidenti richiedono al Presidente la convocazione dell'assemblea del proprio settore. Nel caso di dimissioni o perdita dei requisiti richiesti, per l'elezione di ogni Vicepresidente dovrà essere convocata l'assemblea di categoria per provvedere ad una nuova elezione.

Art. 12 – Elezione dei Consiglieri

Le assemblee dei dilettanti e dei professionisti provvederanno ciascuna alle elezioni dei sei consiglieri per le rispettive categorie più quattro supplenti ciascuna. Le candidature degli allenatori dilettanti dovranno pervenire da parte dei Gruppi regionali alla Segreteria nazionale entro le ore 12 del settimo giorno precedente a quello fissato per l'assemblea di categoria, mentre quelle della componente professionisti saranno presentate nel corso dell'assemblea stessa. Ciascun delegato potrà esprimere preferenze per un numero di candidati pari ai due terzi dei consiglieri da designare. Per ciascuna categoria risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuti il maggior numero di voti. A parità di voti prevarrà il candidato con maggior anzianità di iscrizione, in forma continuativa, all'A.I.A.C. ed in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età. In caso di dimissioni e vacanza, per qualsiasi motivo, di un consigliere, si procederà alla sua sostituzione, categoria per categoria, col primo dei non eletti.

Art. 13 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. In particolare: a) elabora le strategie ed assume le iniziative utili al raggiungimento degli scopi sociali b) concorda con i Gruppi regionali gli obiettivi di politica e gestione del territorio e ne verifica il grado di realizzazione c) approva la relazione a consuntivo annuale dei Gruppi regionali, con facoltà di chiedere elementi integrativi di giudizio d) ha facoltà di sciogliere i Consigli regionali per manifesta inadeguatezza o per gravi e reiterate inadempienze e nominare i relativi Commissari con le funzioni previste e) si incarica di far rispettare lo Statuto, emanando all'uopo eventuali regolamenti che pure ha facoltà di modificare f) nomina il segretario dell'A.I.A.C. g) nomina i componenti delle Commissioni, il Responsabile ed i componenti del Centro Studi, i componenti le sezioni ed i relativi coordinatori h) designa i rappresentanti dell'A.I.A.C. secondo quanto previsto dallo Statuto della FIGC presso gli Organi federali e presso qualsiasi altra associazione ed ente i) assicura le attività previste dallo Statuto federale per le elezioni dei rappresentanti degli allenatori in assemblee o nel Consiglio federale j) assicura le quote associative e le modalità di erogazione delle stese nei confronti dei Gruppi regionali k) è l'organismo disciplinare nei riguardi dei componenti il Collegio dei Probiviri l) predispone lo Statuto di tipo regionale

Art. 14 – Compiti dei Consiglieri

I Consiglieri hanno il compito di mantenere uno stretto legame con gli iscritti, partecipando Anche alle riunioni ed alle assemblee dei gruppi regionali o degli allEnatori professionisti per informare sulla gestione dell'Associazione, sulle azioni intraprese, sui risultati conseguiti, sui rapporti con gli Organi federali e su quant'altro sia loro richiesto. Essi provvederanno, nel contempo, a farsi portatori delle istanze che da dette riunioni emergessero ed a informare il Consiglio Direttivo delle attività svolte dai Gruppi suddetti, sulle quali ciascun Consigliere è legittimato a chiedere notizie. I Consiglieri, per i compiti di cui al primo comma, possono essere sostituiti da persone a ciò delegate su decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Il Segretario

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Associazione e si adopera per il buon funzionamento della stessa. Egli esercita le funzioni di tesoriere, limitatamente ad atti di ordinaria amministrazione; partecipa inoltre alle riunioni del Consiglio Direttivo e, su richiesta, alle riunioni di ogni altro organismo dell'Associazione con funzioni di verbalizzante ed eventualmente consultive.

Art. 16 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi (uno della categoria professionisti e due della categoria dei dilettanti) eletti con le modalità di cui all'art. 18 e scelti fra associati particolarmente esperti in materie giuridiche ed amministrative. Vengono eletti anche due supplenti (uno professionista ed uno dilettante) che subentreranno ai membri effettivi della stessa categoria qualora, per qualsiasi causa, uno di loro cessi dall'incarico. Ogni qual volta un membro supplente sostituirà un membro effettivo o venga a cessare dall'incarico, subentrerà il primo dei non eletti della stessa categoria o, in mancanza, dell'altra categoria. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella prima riunione successiva alla elezione, nomina nel proprio seno un Presidente. In caso di dimissioni o vacanza del Presidente si provvederà alla nomina di un nuovo Presidente. La carica di componente il Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di Presidente di Gruppo regionale. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede a redigere le proprie osservazioni sulla relazione finanziaria preparata dal Consiglio Direttivo in occasione dell'assemblea annuale e compie, almeno ogni quattro mesi, con la presenza di non meno di due dei suoi membri, controlli sulla regolare tenuta della contabilità. Può convocare l'Assemblea generale in seduta ordinaria e straordinaria e le assemblee di categoria nei casi previsti dal regolamento organico.

Art. 17 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi (uno della categoria professionisti e due della categoria dilettanti) eletti con le modalità di cui all'art. 18 e scelti tra associati particolarmente esperti in materia giuridica. Vengono eletti anche due supplenti (uno professionista ed uno dilettante) che subentreranno ai membri effettivi della stessa categoria qualora, per qualsiasi causa, uno di loro cessi dall'incarico. Ogni qual volta un membro supplente sostituirà un membro effettivo o venga a cessare dall'incarico, subentrerà il primo dei non eletti della stessa categoria o, in mancanza, dell'altra categoria. La carica di componente il Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di Presidente di Gruppo regionale. Il Collegio dei Probiviri, nella prima riunione successiva alla elezione, nomina nel proprio seno un Presidente. Il Collegio dei Probiviri dirime eventuali controversie fra gli associati e giudica inappellabilmente, con competenza esclusiva, come Arbitro semplice ed irritale e con dispensa da ogni formalità di procedura

d anche dal deposito del lodo di cui all'art. 825 C.P.C., sulle questioni disciplinari, su quelle relative all'ammissione ed espulsione degli associati e su ogni altra questione che possa insorgere circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto

Art. 18 – Elezione dei Collegi dei Revisori e dei Proviviri

L'assemblea dei dilettanti designerà cinque candidati all'elezione sia di Revisore di Conti sia di Proviviro. L'assemblea dei professionisti provvederà alla designazione di tre candidati per ciascun Collegio. Le candidature dovranno pervenire alla Segreteria nazionale entro le ore 12 del settimo giorno precedente a quello fissato per l'assemblea di categoria. Ciascun delegato potrà esprimere una sola preferenza.

Art. 19 – Proroga poteri degli organi sociali

Nel caso in cui non vengano proposte candidature nei termini previsti o non avvenga l'elezione di alcun candidato, i relativi Organi rimangono in carica fino alla nomina dei successori, a seguito di elezioni che dovranno avvenire entro 90 giorni dalla data dell'assemblea in cui si è verificato quanto sopra.

Art. 20 – Durata delle cariche sociali

Il Presidente, i Vicepresidenti, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed i membri del Collegio dei Proviviri durano in carica quattro anni.

Art. 21 – Gruppi regionali

In ogni regione del territorio nazionale si costituisce un Gruppo regionale con proprio statuto conforme allo schema predisposto dal C.D. Esso è rappresentato dal proprio presidente o da un consigliere dallo stesso delegato. La carica di Presidente di Gruppo regionale è incompatibile con quella di Consigliere nazionale. Ai gruppi regionali, a fronte delle proprie spese di gestione, competerà una percentuale delle quote associative dei propri iscritti nella misura che stabilirà il C.D. I gruppi regionali dovranno redigere una relazione annuale riguardante l'attività svolta e l'uso delle entrate a loro pervenute (rendiconto) da sottoporre a controllo del C.D. I Gruppi regionali debbono assicurare in particolare: a) proselitismo e partecipazione alla vita associativa b) servizi ed assistenza agli allenatori, in particolare agli associati c) relazioni efficaci con le istituzioni presenti sul territorio d) promuovere iniziative atte a dare risonanza ai progetti elaborati dall'A.I.A.C.

Art. 22 – Gruppi provinciali

I Gruppi regionali costituiscono sul proprio territorio Gruppi provinciali aventi un minimo di 20 associati, con il compito di coordinare a livello locale l'attività dell'Associazione secondo gli indirizzi del gruppo regionale in armonia con la politica dell'Associazione. Ciascun gruppo provinciale avrà un proprio statuto conforme allo schema tipo predisposto dal C.D. regionale ed approvato dal C.D. regionale. Il gruppo provinciale, rappresentato dal suo presidente o da un suo delegato, cura in particolare i rapporti con gli Organi federali locali attivandosi anche per l'organizzazione dell'attività di aggiornamento, la diffusione dell'informazione e l'assistenza degli iscritti. I presidenti dei gruppi provinciali partecipano, insieme ai presidenti dei gruppi regionali, ad un eventuale incontro di aggiornamento annuale indetto su iniziativa del C.D. nazionale.

Art. 23 – Centro studi

Viene istituito un Centro studi col compito di realizzare studi, ricerche, consulenze su tutte le materie di competenza dell'Associazione. Tale Centro si articola in sezioni di almeno tre membri scelti tra persone che abbiano una comprovata esperienza nelle materie che sono chiamate a trattare. Delle sezioni possono far parte anche i componenti del C.D. Il

Consiglio Direttivo nomina: a) il responsabile del Centro studi col compito di costituire le sezioni, coordinarne ed indirizzare le attività, tenuto conto anche degli orientamenti espressi dal Consiglio medesimo b) i componenti ed i coordinatori delle sezioni, sentito il responsabile del Centro studi Per le finalità assegnate alle sezioni, il C.D. può decidere di avvalersi della collaborazione, anche retribuita e continuata, di esperti non appartenenti all'A.I.A.C. che svolgeranno il loro compito in coordinazione con la sezione competente per materia ed anche su richiesta della stessa.

Art. 24 – Relazione morale e finanziaria

A cura del Presidente sarà presentata all'Assemblea annuale una relazione che accompagnerà la presentazione del bilancio sull'attività svolta, gli obiettivi raggiunti ed i programmi futuri. Il C.D. redigerà una relazione sulla situazione finanziaria al termine di ogni esercizio annuale che ha durata dal 1 Gennaio al 31 Dicembre. Tale situazione dovrà essere sottoposta al Collegio dei Revisori dei Conti che esprimerà il proprio parere in merito, redigendone apposita relazione al riguardo

Art. 25 L'attività pubblicitaria

L'attività pubblicitaria o comunque attinente all'utilizzazione del diritto d'immagine, se a titolo individuale, è liberamente esercitata da ogni singolo iscritto all'Associazione Italiana Allenatori Calcio. Gli associati, peraltro, cedono all'A.I.A.C. i diritti di utilizzazione del loro ritratto per l'ipotesi in cui il ritratto stesso sia destinato alla realizzazione di raccolte o collezioni o concerna comunque riproduzioni relative a più allenatori. L'Associazione Italiana Allenatori Calcio è pertanto autorizzata a cedere a terzi, anche a titolo oneroso, i suddetti diritti di utilizzazione di ritratto.

Art. 26 – Patrimonio e rendite

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, a seguito di elargizioni e/o contribuzioni da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di enti pubblici e privati, di persone fisiche e giuridiche. Costituiscono patrimonio dell'A.I.A.C. anche gli avanzi netti di gestione, nonché i debiti.

Art. 27 – Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione dell'Associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori.

Art. 28 – Risorse economiche

Per il conseguimento dei propri fini, l'A.I.A.C. dispone delle seguenti risorse: a) versamenti effettuati dai soci fondatori e da coloro che, successivamente, aderiscono all'Associazione; b) redditi derivanti dal suo patrimonio; c) introiti realizzati a seguito dell'organizzazione di manifestazioni di carattere ricreativo e/o culturale; d) elargizioni e/o contribuzioni da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di enti pubblici e privati, di persone fisiche e giuridiche. L'A.I.A.C. può, inoltre, reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con soggetti terzi di contratti aventi natura commerciale.

Art. 29 – Scioglimento dell'Associazione

L'A.I.A.C. si scioglierà nei casi previsti dalla legge e su delibera dell'Assemblea generale riunita in seduta straordinaria. L'impiego dell'eventuale giacenza cassa e la destinazione del patrimonio sociale saranno decisi dall'Assemblea generale a tale scopo convocata. In ogni caso ogni socio è escluso dalla percezione di rimborso in caso di scioglimento dell'Associazione anche in caso di suo decesso.

Art. 30 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del diritto ordinario in quanto applicabili.